

STUDIO LEGALE POTENZA

Avv. Giuseppe Potenza – potenza.giuseppem@avvocatifoggia.legalmail.it

Avv. Giorgio Potenza – giorgiopotenza@ordineavvocatiroma.org

Corso Roma 31 – Foggia / Via Cagliari 13 - Roma

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA-

RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX. ART. 56 C.P.A.

per **MASELLI VALERIA (MSLVLR75E43D643X)**, nata a Foggia il 03.05.1975 e residente in Milano, alla Via Negrolì n. 2, con gli Avv.ti Giorgio Potenza (PTNGRG90C07D643E) e Giuseppe Potenza (c.f. PTNGPP60E07D643G), i quali confermano di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 06.82003568 ed indirizzo giorgiopotenza@ordineavvocatiroma.org e potenza.giuseppem@avvocatifoggia.legalmail.it tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giorgio Potenza, in Roma, alla Via Cagliari 13 (c/o lo Studio dell'Avv. Soccio), come da procura speciale rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente ricorso **RICORRENTE**

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*;

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito

Territoriale di Milano – Ufficio X, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito

Territoriale di Milano – Liceo Artistico Statale di Brera – Milano, in persona del

Dirigente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale

dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12 –

00186; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

INTIMATI

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

- **MANCIN MARCO**, nato il 22/8/1972 a Magenta (Mi) e res. in Milano, alla Via Davide Campari n. 3 (C.F. MNCMRC72M22E801V) - GRADUATORIA A027 -

- **BARONCINI SABRINA**, nata il 01/02/1972 in Milano ed ivi res. alla Via Prinetti Luigi n. 5 (C.F. BRNSRN72B41F205S) – GRADUATORIA A037 –

- **CLIMA LAURA**, nata il 06/02/1970 in Milano ed ivi res. alla Piazza dei Daini n. 4 (C.F. CLMLRA70B46F205I) - GRADUATORIE A020 A026 A040 A041 A047 A060 -

1) Per l'annullamento, previa sospensione cautelare monocratica anche ex. art. 56 C.P.A. e/o

collegiale, delle graduatorie per le classi di concorso A027 – Matematica e Fisica – nonché A037 – Scienze e Tecnologie Delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica – della II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, **pubblicate in data 10.8.2021, con decreto dell'U.S.R. per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano-Ufficio X** (n. prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO. UFFICIALE(U).

0010286.10.08.2021) e, contestualmente, delle Graduatorie d'Istituto (G.I.) della III Fascia per l'Ambito Territoriale della provincia di Milano, da cui la ricorrente risulta esclusa,

2) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione (N.prot.:m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436.29-07-2020 per complessivi punti 178 per la classe di concorso A027 e 160 per la classe di concorso A037;

3) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, con provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A, e/o collegiale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) II Fascia e (contestualmente) delle Graduatorie d'Istituto (G.I.), III Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Milano per le ulteriori classi di concorso d'interesse della ricorrente, A020-A026-A040-A041-A047-A060 pubblicate con detto decreto dell'UST di Milano del 10.8.2021

4) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inclusione del 29.7.2020(N.prot.:m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436.29-07-2020) e precisamente punti: 160 per A020; 166 per A026; 160 per A040, 162 per A041; 160 per A047 e 150 per A060;

5) per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Usr Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano Liceo Artistico Statale di Brera – Milano a firma del Dirigente Scolastico p.t., n. Prot. n. 3341 datato 02/07/21, che ha escluso la ricorrente MASELLI VALERIA dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/2022, dell'Ambito Territoriale di Milano, per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica – nonché per la classe di concorso A037 – Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica.

6) per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Usr Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano Liceo Artistico Statale di Brera – Milano a firma del Dirigente Scolastico p.t., n. Prot. n. 3340 datato 02/07/21, che ha decurtato il punteggio maturato dalla ricorrente MASELLI VALERIA ed indicato nella domanda di inclusione nelle GPS (Numero di protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436.29-07-2020) nelle altre classi di concorso di interesse della ricorrente A020 A026 A040 A041 A047 A060;

7) per l'annullamento dei provvedimenti di convalida a sistema della indicata esclusione nonché dei provvedimenti di convalida a sistema del punteggio pubblicati dall'U.S.R.per la Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano e del decreto di pubblicazione delle GPS (Prov. MI).

IN VIA SUBORDINATA :

8) per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale, della Ordinanza del

Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 6, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente" e lettera B.9 rubricata "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nelle classi A027 ed A037 per mancanza del titolo di accesso e nella parte in cui non consentirebbe l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera B e C in base ai titoli posseduti dalla docente MASELLI VALERIA nelle classi di concorso A020 A026 A040 A041 A047 A060;

9) per l'annullamento della Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto "disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027 e A037, in cui non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle graduatorie per le medesime classi di concorso;

10) per l'annullamento della Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto "nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi" nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso in cui, per la classe di concorso A037, non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle graduatorie per le medesime classi di concorso;

11) per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo, anche ai fini della loro disapplicazione, nella parte in cui non includono la ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per le classi di concorso A027 ed A037 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione del 29.7.2020 e nella parte in cui includono la ricorrente nelle G.P.S. e G.I. per le classi di concorso A020 A026 A040 A041 A047 A060 in una posizione attribuita con un punteggio illegittimamente decurtato rispetto ai titoli posseduti dalla ricorrente al momento della domanda di inclusione del 29.7.2020; nonché, sempre nelle parti di interesse:

12) per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica, a disporre l’inserimento della docente Maselli Valeria, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d’Istituto, per il biennio 2020/2022, nell’Ambito d’interesse di Milano, nelle classi concorsuali A027 e A037, con effetti “definitivi”;

13) ed, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

FATTO

La ricorrente è in possesso della laurea in ingegneria elettronica (Vecchio Ordinamento), come provato con l’allegato certificato, con indicazione del piano di studi e con la certificazione di equipollenza degli insegnamenti rilasciata dalla Università di appartenenza, ovvero dal Politecnico di Milano **(DOC.1 e 2)**. Tale titolo di studi le ha consentito l’accesso - **addirittura da 11 anni** - nelle Graduatorie d’Istituto di III fascia (da cui si attinge il personale docente supplente precario della Scuola Statale Secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) ed in particolare, ma non solo, **nella classe di concorso A027 (ex 49/A) Matematica e Fisica, nella quale ha insegnato negli ultimi quattro anni scolastici**, così come si evince dalla documentazione allegata **(DOC.3)**. Inoltre, la ricorrente risulta utilmente inserita nelle citate graduatorie, anche nelle seguenti classi di concorso: A037 (ex 71/A), Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, nonché A020, A026, A040, A041, A047, A060 (quest’ultima per la Scuola Secondaria di Primo Grado). Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, con l’articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: “*In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.*” Dunque, l’OM in questione interviene in deroga, fino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale, introducendo la competenza della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie in questione, in particolare all’articolo 9, ove si afferma che contro il provvedimento della pubblicazione delle graduatorie, sia GPS che d’Istituto, è ammesso il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le contestuali graduatorie di istituto (G.I.) vengono istituite,

perciò, per la prima volta, a partire dal biennio 2020-22, (legge 41 del 6 giugno 2020), con la conseguenza che le Graduatorie precedenti, e per quel che qui interessa, quelle d'Istituto del 2017/20, non sono più considerate esistenti, ormai cadute ed inattuabili. Pertanto, si può affermare che, con l'O.M n.60 del 2020, il Ministero dell'Istruzione ha regolamentato ex novo l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), mentre la contestuale formazione delle Graduatorie di Istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, si risolve, invece, in una sorta di aggiornamento di quelle precedenti, in quanto in esse viene ad essere immesso il personale docente precario già inserito, come la ricorrente, anche da molti anni. Infatti, ex art. 3 e segg. di tale Ordinanza, le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate (per il biennio 2020/2021 e 2021/2022) per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie d'istituto sono usate solo per le supplenze brevi. **GPS e G.I. pertanto, sono correlate ed interdipendenti** e sono entrambe divise in fasce. A seguito di tanto, all'entrata in vigore dell'Ordinanza Ministeriale de qua, la ricorrente, munita dei titoli necessari, ha presentato domanda di inclusione nelle nuove GPS (II Fascia) e contestualmente nelle Graduatorie d'Istituto (III Fascia) per l'Ambito Territoriale della provincia di Milano (n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436.29-07-2020) **(DOC.4)** tramite la piattaforma telematica Polis-IstanzeOnLine, chiedendo l'inclusione per tutte le classi di concorso ivi indicate e come sopra richiamate ed, in particolare **(e soprattutto)**, per la classe di concorso **A027 – Matematica e Fisica (ex 49/A)**, nella quale la ricorrente poteva vantare il titolo del servizio di insegnamento negli ultimi anni scolastici. Quest'ultima ha dichiarato altresì, nella domanda di inserimento, i titoli accessori pertinenti ulteriori rispetto al titolo di studio di accesso e tutti i propri titoli di servizio necessari per l'attribuzione del punteggio per l'inclusione, per ciascuna classe di concorso, nella II fascia delle GPS e per il contestuale inserimento nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto relative alle istituzioni scolastiche nella medesima provincia di Milano scelta per l'inserimento nella GPS. In seguito al deposito della domanda e della documentazione allegata, il competente USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Milano ha attribuito alla odierna ricorrente il relativo punteggio, sulla base del quale, successivamente, previa pubblicazione delle graduatorie de qua, la ricorrente, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, in data 30/09/2020, è stata individuata destinataria del primo contratto a tempo determinato presso il Liceo Artistico Statale di Brera – Milano, stipulato in data 1.10.2020 **(DOC.5)**, proprio per **la classe di concorso A027, ovvero quella nella quale poteva vantare il maggiore punteggio**, con la posizione di graduatoria n. 4 e con punti 178, così

accettando la proposta di assunzione prot.n.13203, in data 30/09/2020. Sennonchè, dopo aver svolto un intero anno di insegnamento e dopo aver anche fatto parte della Commissione dei Docenti agli Esami di Stato, sulla cattedra di Matematica e Fisica, in data **2/7/2021** con decreto Prot. n. 3341 la Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Statale di Brera, ha escluso la ricorrente dalle GPS e ciò oltre che dalla graduatoria per la classe di concorso A027 stessa, anche dalla graduatoria per la classe di concorso A037, con la seguente motivazione: **“in quanto l’aspirante non è in possesso del titolo di accesso richiesto”**. Tale esclusione, si badi bene, motivata dalla presunta carenza di titolo di studi per l’accesso, è intervenuta così per la prima volta nella carriera scolastica della docente stessa, e ciò non solo, come già detto, dopo ben 11 anni di inserimento nelle Graduatorie d’Istituto nella stessa classe di concorso A027, ma anche dopo ben quattro anni consecutivi di insegnamento sulla relativa cattedra di Matematica e Fisica presso i Licei, e ciò senza alcuna contestazione. Inoltre, con decreto di rettifica del punteggio Prot. n. 3340 del 02/07/2021, la stessa Dirigente Scolastica ha provveduto a decurtare il punteggio maturato dalla ricorrente ed indicato nella domanda di inserimento nelle GPS, per le altre classi di concorso e nelle rispettive graduatorie, con la seguente motivazione: **in quanto l’attività di ricerca scientifica sulla base di assegni inserita al Punto B - Titoli ulteriori rispetto al titolo d’accesso - risulta essere stata svolta sulla base di un unico bando vinto. La certificazione linguistica conseguita è di livello B2. Il servizio prestato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 sulla classe di concorso A027 è stato svolto senza il possesso del titolo d’accesso richiesto”**. Conseguentemente, il punteggio di cui era in possesso la docente, come da schede di valutazione titoli allegate (**DOC.6**), relativamente a tali **“Titoli ulteriori rispetto al titolo d’accesso”** e che assommava a complessivi 76 punti, è stato invece rivalutato dalla Dirigente Scolastica in soli 27 punti, con una decurtazione di ben 49 punti e con incidenza negativa anche sul punteggio che la ricorrente aveva conseguito per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 sulla classe di concorso A027 e, perciò, utile come punteggio aggiuntivo nelle altre classi di concorso indicate nella domanda di inserimento - A020, A026, A040, A041, A047, A060 – così come previsto dalla OM 60/2020. Insomma, con tale decreto di rettifica della D.S., alla ricorrente sono stati decurtati altri 18 punti. A seguito di tanto, la ricorrente, con istanza datata 6.7.2021 (**DOC.7**), inviata alla Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Statale Di Brera con sede in Via Hajech, 27 - Milano e all’ Ufficio X - Ambito Territoriale Di Milano con sede in Milano alla Via Luigi Soderini n. 24, ha chiesto il riesame in sede di autotutela della propria posizione, eccependo un’applicazione illegittima ed erronea della normativa vigente da parte della PA Scolastica, con richiesta di revoca dei provvedimenti adottati. Tale istanza di riesame in sede di autotutela è però rimasta inevasa ed infruttuosa. Anzi, nel sito delle istanze on line del M.I. per la

provincia di Milano è stata pubblicata la convalida a sistema ad opera dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, **mai comunicata alla ricorrente ai sensi dell'OM 60/2020** che, oltre all'esclusione per la A027 e A037, ha apportato un'ulteriore decurtazione del punteggio nelle altre classi di concorso, come da tabella seguente:

Classe di Concorso	Punteggio Ufficio	Punteggio di Verifica	Punteggio di Convalida
A020	160	93	93
A026	166	99	93
A040	160	93	87
A041	162	95	95
A047	160	93	87
A060	150	83	75

A seguito di tanto, in data 10.8.2021, con il decreto dell'U.S.R. per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano-UfficioX (n. prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO.UFFICIALE(U).001028 6.10.08.2021) (**DOC.7 bis**) sono state (ri)pubblicate le GPS (**DOC. 7 ter**) che qui si impugnano. In conclusione, la ricorrente, a tutt'oggi, sulla base dei provvedimenti citati, risulta esclusa per le classi di concorso A027 ed A037 sia dalle GPS che dalle G.I. ad esse collegate, pur essendo munita del titolo di studi idoneo per l'accesso. Ciò rappresenta una preclusione altamente pregiudizievole, per l'attribuzione degli incarichi di supplenza, le cui operazioni sono in corso e da cui la docente Maselli rischia di restare definitivamente fuori, senza la tutela dell'On.le Tar adito, a causa del maldestro ed illegittimo operato dell'Amministrazione scolastica. Inoltre, altra grave preclusione è rappresentata dalla decurtazione del punteggio nelle altre classi di concorso A020 A026 A040 A041 A047 A060, poiché illegittima e con erronea e/o insufficiente e/o mancante motivazione rispetto ai titoli che la ricorrente ha fornito alla P.A. sin dall'epoca della domanda di inclusione nelle GPS e contestuale domanda di inclusione nelle G.I. Con un punteggio così basso, infatti, la ricorrente rischia di non avere alcuna supplenza neanche per le altre classi di concorso, una supplenza, cioè, che, invece, rappresenta l'unica sua fonte reddituale di sopravvivenza per la docente Maselli. Tale contegno negligente della PA è aggravato dalla mancata risposta alla richiesta di riesame in sede di autotutela, presentata in data 6.7.2021. Inoltre, a tale proposito, se si inquadra l'attività della Dirigente Scolastica come procedimento amministrativo, quest'ultima avrebbe dovuto, prima di emettere il provvedimento di esclusione e di rettifica, adottare la procedura dell'annullamento in autotutela, opportunamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7-8 della legge 241/1990), perché nella O.M. 60/2020, all'art. 8, comma 9, è stabilito soltanto che: *"In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato"*. Con la conseguenza che la Dirigente Scolastica non avrebbe

potuto (se non con l'annullamento in autotutela appunto, preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento) adottare alcun provvedimento di esclusione o decurtazione di punteggio, ma comunicare semplicemente l'esito negativo della verifica all'U.S.T. di Milano e quest'ultimo avrebbe dovuto convalidare a sistema l'esito della verifica e comunicare la convalida del punteggio all'interessato (cosa che non ha fatto) né ha usato l'autotutela prima di emettere il decreto di ri-pubblicazione delle Graduatorie del 10.8.2020 costringendo la ricorrente ad adire le vie legali in via d'urgenza ed in pieno Ferragosto.

DIRITTO

In via preliminare: sulla giurisdizione amministrativa e competenza del Tar Lazio - Roma.

Secondo costante orientamento, la controversia inerente l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (ora incidenti sulle Graduatorie d'Istituto) e relative fasce, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, in quanto *“non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”* (in tal senso, Corte Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 21198 – 13.9.2017; conforme, Consiglio di Stato, Sent. n. 3414 – 24.5.2019; TAR Basilicata n. 272/2021, TAR Emilia-Romagna n. 840/2020, Cass. civ. ord. 21198/2017, di recente, conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. n. 289 – 18.5.2020). In particolare, il CGA con sent. n. 102/2021 del 12.2.2021, in riforma della sentenza del Tar di Catania n. 3320/2020, ha ritenuto che nelle controversie in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, non vengono in rilievo meri atti di gestione del rapporto, bensì vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione avente connotati tipicamente concorsuali, ritenendo pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo: *“rispetto ad esse, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica”*. La predetta sentenza n. 102/2021 è stata peraltro confermata da quella recentissima del Consiglio di Stato n. 2007/2021. Difatti, si impugnano atti che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie e alle relative fasce, ascrivibili all'area degli atti di *“macro-organizzazione”*, come l'Ordinanza M.I. n. 60/2020, che, tra l'altro prevede, all'art. 9, il *“ricorso giurisdizionale al competente Tar”* e sostituisce, eccezionalmente il d.m. del Ministero dell'Istruzione che è il provvedimento *“classico”* di macro-organizzazione in materia concorsuale. L'attività in contestazione poi è di portata *“innovativa”*, in quanto determina la formazione dell'aggiornamento delle graduatorie che saranno valide per il nuovo a.s. 2021-2022, ormai prossimo. L'utilità connessa al reinserimento come in seguito richiesto giustifica un autonomo e specifico interesse processuale, ed è correlata ad un interesse legittimo. Inoltre, nel caso in esame innanzi a Codesto Ill.mo Giudice adito, rileva la

distinzione indicata da Cass. Civ., SU, con sent. n. 5454/2019 e ord. n. 17123/2019, la quale ha stabilito, in una fattispecie analoga, che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale (v. anche Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017). Dello stesso tenore Cass. civ., SU, sent. n. 8098/2020. Ed infatti, nel caso che ci occupa, la competenza si radica presso il Tar Lazio di Roma, in quanto vengono in rilievo censure di rilevanza nazionale, inerenti all'applicazione, nelle specifiche classi di concorso in esame, delle previsioni nazionali sui titoli di accesso e sulle modalità di aggiornamento di tali graduatorie, con particolare riferimento all'art. 7, c. 8, dell'Ordinanza n. 60/2020, vero e proprio bando di portata nazionale adottato dal Ministero dell'Istruzione sede centrale, espressamente richiamato a fondamento del Decreto di esclusione in contestazione e di rettifica del punteggio, pure in contestazione nell'odierno giudizio. Inoltre, laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime, ma non idonee a recare nocumento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell'effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che, nel richiamare tali statuizioni, determinano la concretezza e l'attualità dell'offesa, legittimandola conseguente reazione processuale dei privati, come è avvenuto nel caso di specie, in cui, come vedremo, risulta impugnata, sia pure in via subordinata, anche l'O.M. 60/20, nonché Tabelle allegate a D.P.R e D.M.

MOTIVI

- *Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Tabella A/4 - Lett. A) “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” Punto A.1 “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondola normativa vigente” – Illegittimità.*

- *Violazione dell'art. 5 del D.M. 259/2017 - Violazione e/o errata applicazione del DPR 19/2016 e relativa Tabella A, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A027 (Ex 49/A)– Violazione e/o errata applicazione dell'Allegato A del D.M. 259/2017 nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A037 (ex 71/A) – Illegittimità.*

Violazione del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98 nella parte relativa alla laurea in ingegneria elettronica Vecchio Ordinamento quale idoneo titolo di accesso alle classi di concorso A037 (ex 71/A) ed A027 (ex 49/A) - Eccesso di potere per erroneità irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – Contraddizione tra atti della P.A. – Illegittimità.

L'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 dopo aver richiamato nel preambolo il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che prevede il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, nonché il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della

scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R.n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”, relativamente al titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso, all'art. 8 (Valutazione dei titoli), prevede “che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia siano graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza”. Per la ricorrente, quindi, è prevista l'applicazione dell'Allegato A/4, cioè la Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata alla OM60/2020, precisamente la Lett. A “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” Lett. A.1 “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente”, con attribuzione di punti 22. La “normativa vigente”, in materia di titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso richieste, prevede l'applicazione del D.P.R. n. 19/2016, nonché del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, che ha integrato il citato D.P.R.19/2016. In particolare, per quel che interessa **l'art. 5 del D.M. 259/2017** statuisce che: “**coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 19/2016**”. Tale norma è di fondamentale importanza per le sorti dell'odierno giudizio, perché sta a significare che, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19, cioè nell'anno 2016, come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente era in possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica di Vecchio Ordinamento, cioè di un titolo di studio che è idoneo e valido per l'accesso alla classi di concorso **sia A027 (EX 49/A) sia A037 (EX 71/A)**, proprio ai sensi del D.M. n. 39/98 nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni prodotte dal DM 354/98, Infatti, per la A037 precisamente a pag. 113 del DM 39/98 si legge che la Laurea in Ingegneria, senza ulteriori specificazioni, è idoneo titolo di accesso. Inoltre, ai sensi del D.M. 354/98 (il quale ha integrato e modificato il D.M. 39/98) la laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica è titolo di studio idoneo e valido pure per l'accesso alla classe di concorso A027 (EX 49/A). Infatti, precisamente **a pag. 18 (nota 1)** dell'Allegato 1 del DM 354/98 (richiamato dall'art. 5 del DM 259/2017) si legge che la Laurea in Ingegneria è titolo di accesso idoneo e valido per la classe di concorso A027 (all'epoca denominata 49/A). **Ne deriva che la motivazione dell'esclusione, secondo cui il titolo di laurea dichiarato dalla ricorrente non sarebbe valido per l'accesso alle classi di concorso A037 e A027 è infondata ed assolutamente illegittima, in quanto viola l'applicazione dell'art. 5 del D.M.259/2017, cioè di un decreto ministeriale espressamente richiamato nel preambolo dell'OM 60/2020.** Inoltre, non essendovi state, da parte della P.A. Scolastica, ulteriori specificazioni sulle presunte ragioni della non validità del titolo di studio

posseduto della docente Maselli, l'esclusione appare già di per sé viziata e meritevole di annullamento per insufficiente (oltre che errata) motivazione. A ciò aggiungasi che il provvedimento di esclusione è sopraggiunto dopo oltre un decennio trascorso dalla ricorrente nelle graduatorie del personale docente precario della scuola secondaria superiore di 1° e 2° grado statale con la laurea in ingegneria elettronica (Vecchio Ordinamento) sia nella classe di concorso 49/A (confluita nella A027), ai fini dell'insegnamento sulla cattedra di matematica e fisica, sia nella classe di concorso 71/A (confluita nella A037), per l'insegnamento sulla cattedra di Scienze e Tecnologie Delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, **e ciò senza che la P.A. scolastica abbia mai obiettato alcunchè, e senza che abbia mai adottato alcun provvedimento di esclusione.** Perciò, appare del tutto evidente che il provvedimento impugnato non possa ritenersi immune dal vizio dell'eccesso di potere, allorquando, cioè, si dispone l'esclusione della ricorrente esattamente per lo stesso motivo per cui la si è lasciata permanere per tutti questi anni nelle graduatorie dei docenti non di ruolo, susseguitesi nel tempo. Nel senso che la ricorrente ha fatto affidamento legittimo sulla circostanza che la laurea in ingegneria di vecchio ordinamento fosse idonea per l'accesso alle citate classi di concorso, proprio in virtù della pregressa esistenza rispettivamente del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98, richiamati tempo dopo anche dallo art. 5 del D.M. 259/2017. Per cui non si può negare come vi sia, nella fattispecie in esame, una contraddizione di atti della P.A., che pure delinea un eccesso di potere. Inoltre, a prescindere dalla erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità dell'atto amministrativo del quale oggi si chiede l'annullamento (previa sospensione in via cautelare della sua efficacia), nel caso di specie si evince anche una ingiustizia manifesta, allorchè si consideri che nelle pregresse graduatorie del 2017-2020, ormai abolite, in cui la ricorrente era utilmente inserita con lo stesso titolo di studio e di accesso alle classi di concorso, per cui la "normativa vigente" era esattamente la stessa richiamata dalla OM 60/2020 che la P.A. intende applicare oggi. Perciò, se è pur vero che della c.d. "ingiustizia manifesta" la giurisprudenza ha fatto poca applicazione, non v'è chi non veda, per quanto sopra esposto, come l'atto amministrativo impugnato sia "talmente iniquo da risolversi in un insanabile contrasto con i principi dell'equità e del diritto, ovvero, come pure si è detto, nella mancanza di causa dell'atto". Come si è avuto modo di illustrare, infatti, il D.M. 354/1998, che ha integrato il D.M. 39/1998 nella parte relativa ai titoli di studio validi per l'ammissione alla classe di concorso 49/A (A027), per quanto qui di interesse, ha espressamente previsto la laurea in ingegneria quale titolo di studio valido per l'ammissione alla classe di concorso di Matematica e Fisica, cioè alla classe di concorso prescelta dalla ricorrente nella procedura selettiva de qua. In particolare, come detto, nell'Allegato 1 a tale decreto, a pag. 18, nella classe di concorso 49/A (Matematica e Fisica), risultano essere titoli di accesso le seguenti

lauree: astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria; matematica; matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche. **La laurea in ingegneria, stabilisce detto DM 354/1998, è titolo valido di ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale, (v. nota 1 di pag. 18 c.d. lauree di vecchio ordinamento).** La ricorrente docente Valeria Maselli è in possesso di quel piano di studi, come si evince dalla documentazione allegata. Per altro verso, inoltre, l'inserimento della A027 (Matematica-Fisica 49/A) nel medesimo ambito disciplinare insieme alla classe di concorso A-26 (Matematica 47/A) e A-20 (Fisica 38/A), operata dal DM 354/98, determina sicuramente, quale necessaria conseguenza, che la laurea in ingegneria elettronica di vecchio ordinamento sia un titolo valido per l'insegnamento di Matematica e Fisica (A027) perché tale classe di concorso presenta un programma di insegnamento che altro non è se non la somma dei programmi previsti per le altre due singole classi di concorso (A-26 Matematica e A-20 Fisica) in cui la citata laurea è sicuramente valida per l'accesso. Il che rivela un altro profilo dell'eccesso di potere nel caso di specie, cioè la illogicità dell'atto impugnato, posto che il titolo di accesso in possesso della ricorrente, ovvero la laurea in ingegneria elettronica (Vecchio Ordinamento) da un lato le consente di accedere alle singole cattedre di matematica ed a quella di fisica, i cui singoli programmi di insegnamento, sommati, costituiscono il programma di insegnamento di Matematica e Fisica (A027), ma dall'altro lato, secondo la P.A. Scolastica, non le consentirebbe l'accesso alla cattedra di matematica e fisica, allorché cioè le stesse materie (Matematica e Fisica) sono insegnate insieme e su un'unica cattedra, il che, francamente, oltre che illogico è addirittura paradossale! Per quel che concerne invece il titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A037(ex 71/A Tecnologia e disegno tecnico) nel DM 39/98 era prevista la laurea in ingegneria senza alcuna specificazione (v. pag 113: Lauree in: architettura; ingegneria), per cui anche in questo caso la laurea posseduta dalla ricorrente è valida e non ne consente l'esclusione neanche da tale classe di concorso, come invece ha fatto la P.A. Scolastica lombarda.

- *Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) - violazione del principio di buona fede nell'attività amministrativa - Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. scolastica - Illegittimità.*

Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato dall' eccesso di potere, perchè il dovere di correttezza in capo alla P.A. è un parametro di legittimità della funzione amministrativa. Invece nel caso di specie l'Amministrazione Scolastica si è comportata in modo scorretto,

consentendo alla ricorrente di permanere per undici anni nelle graduatorie del personale precario per le due classi di concorso A027 e A037, valutandone sempre il titolo di studio come valido, **tanto è vero che detto titolo è stato vagliato e validato per ben due volte con decreti delle Scuole Enaudi di Foggia e Maxwell di Milano (v. DOC. 3 BIS e 3 TER)**, salvo poi escluderla allo scadere dell'undicesimo anno scolastico per il motivo opposto. Al riguardo, viene subito in rilievo l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) che stabilendo espressamente l'applicabilità all'attività amministrativa dei principi dell'ordinamento comunitario, consente di ritenere operante in via generale - come peraltro più volte affermato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza Topfer del 3 maggio 1978, C-12/77), anche quello della tutela del legittimo affidamento del privato. In virtù di tale disposizione, le aspettative incolpevoli create nel privato dalla pregressa condotta della P.A. possono assumere un peso significativo nella necessaria ponderazione dell'interesse pubblico e possono anche vincolare l'Amministrazione ai fini dello accoglimento di un'istanza, come quella in sede di autotutela avanzata dalla docente Maselli Valeria. Ma se la tutela dell'affidamento viene in rilievo nella ipotesi di esercizio da parte della P.A. dei poteri di autotutela - tanto è vero che il legislatore ha stabilito, a tal fine, un termine di decadenza per l'esercizio di quello di annullamento e, nel caso di revoca, un indennizzo a favore del soggetto attinto dal provvedimento sfavorevole - non vi è ragione di escludere che anche in relazione ad altre tipologie di procedimenti (quanto meno quelli ad istanza di parte) i principi di lealtà e correttezza possano costituire, in caso di loro violazione, parametro di valutazione della condotta della P.A. e fonte di responsabilità "da comportamento scorretto". Infatti, nel caso di specie, occorre valutare il particolare grado di affidamento ingenerato nel privato a causa del considerevole lasso di tempo intercorso dall'adozione del provvedimento eventualmente ampliativo (accettazione della laurea in ingegneria quale titolo di accesso idoneo e valido per l'inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso A027 e A037 avvenuta nel 2011) e l'imputabilità della condotta pregiudizievole in capo alla P.A., almeno sotto il profilo della colpa, nell'aver accettato la domanda di partecipazione alla formazione delle nuove graduatorie per le supplenze proprio per l'insegnamento di Matematica e Fisica (A027 - ex 49/A), basata sullo stesso titolo (laurea in ingegneria elettronica V.O.) e sul titolo di servizio rappresentato, nel caso che ci occupa, proprio dall'insegnamento - negli anni precedenti - nella classe di concorso A027.

- Violazione artt. 3 - 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Tab. A/4 - Lett. B) punteggio per titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso; - Lett. C) Titoli di servizio; - Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010; - Violazione della Tab. A/4 Lett. C) Titoli di servizio. Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; - Eccesso di potere per erronea,

insufficiente e/o mancante motivazione – Illegittimità.

Con riferimento, invece, agli ulteriori titoli valutabili rispetto al titolo di studio, dichiarati dalla ricorrente nella domanda di inserimento e qui allegati (**DOC. 8**) per ciascuna delle graduatorie d'interesse e per ciascuna classe di concorso indicata e consistenti in : **1) Titoli accademici, professionali e culturali** - Dottorato di ricerca; Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42; **2) Titoli accademici, professionali e culturali - Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni** ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si evidenzia la palese violazione, nella relativa valutazione del punteggio operata dalla P.A., sia delle norme di cui all'OM 60/2020 stessa, lett. B e C, sia della Legge n. 449/1997, sia della L. n. 230/2005, nonché della L. n. 240/2010. Tra l'altro la valutazione operata dall'Amministrazione scolastica non risulta nemmeno conforme alle risposte fornite dal Ministero dell'Istruzione alle Faq (in particolare alla FAQ N. 14, e, per quanto riguarda il titolo del Post Dottorato, alla FAQ N. 13) che si allegano in copia (**DOC. 9**). Ed invero, precisando che i titoli prodotti dalla ricorrente con la domanda di inserimento nelle GPS, oltre alla laurea con piano di studi, sono i stati i seguenti: Dottorato di ricerca - Politecnico di Milano; Assegno di Ricerca - Politecnico di Milano; Co.Co.Co. - Politecnico di Milano; Collaborazione Professionale Esterna – Politecnico di Milano; Internato - Politecnico di Milano; Post Doc. presso University of Toronto (Canada), si precisa che la motivazione della decurtazione del punteggio, fornita dalla P.A. è illegittima, oltre che per la violazione della normativa sopra indicata, anche per eccesso di potere, essendo la **decurtazione del punteggio basata su una motivazione erronea, fondata su falsi presupposti, insufficiente e/o mancante, nonché viziata da un difetto di istruttoria.** Tale motivazione della PA Scolastica è stata la seguente: *“quanto all'attività di ricerca scientifica sulla base di assegni inserita al Punto B - Titoli ulteriori rispetto al titolo d'accesso - risulta essere stata svolta sulla base di un unico bando vinto.”* Senonché, tale motivazione, non solo non è conforme alla normativa vigente, ma è anche non corrispondente al vero: in particolare l'attività di ricerca scientifica non è stata svolta sulla base di un unico bando, come risulta evidente semplicemente leggendo la documentazione prodotta dalla ricorrente, la quale non si riferisce affatto ad un unico bando, ma a bandi diversi ed a contratti. Ne deriva che il dottorato di ricerca ed il post dottorato all'estero inoltre sono valutabili entrambi secondo la Tabella di cui all'O.M. 60/2020 e la stessa cosa dicasi per l'assegno di ricerca, per i contratti di Co.Co.Co. per la Collaborazione Professionale Esterna e per l'Internato al Politecnico di Milano. Infatti, tali contratti

sono espressamente previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'Art. 51. (Università e ricerca) laddove sono citati "appositi contratti che le Università sono autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca" e che attestano "una elevata qualificazione scientifica" (Legge 2005 n. 230), con la conseguenza che i titoli prodotti dalla ricorrente sono **TUTTI** valutabili ai sensi dell'OM 60/2020. Anche relativamente alla **valutazione del punteggio poi assegnato dalla P.A. e relativo alla certificazione linguistica in lingua straniera**, la decurtazione di un punto operata appare illegittima e viziata da eccesso di potere, perché tale decurtazione è totalmente priva di motivazione, in quanto la certificazione fornita dalla ricorrente attesta un livello C1 di conoscenza della lingua straniera, mentre invece dalla P.A. è stato considerato sussistente un livello B2 e ciò senza la benchè minima motivazione, e, quindi, con eccesso di potere. Infine, **anche la motivazione della decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto dalla ricorrente**, fornita dalla Amministrazione Scolastica e, cioè, che "*il servizio prestato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 sulla classe di concorso A027 è stato svolto senza il possesso del titolo d'accesso richiesto*" risulta pure essa illegittima, in quanto conseguenza della illegittima esclusione dalla classe di concorso A027, ut supra evidenziata, che ha avuto effetti a cascata sulle altre graduatorie delle altre classi di concorso. Infatti, una volta accertata l'illegittimità dell'esclusione de qua, è necessario rivalutare anche il punteggio inerente il servizio di insegnamento espletato dalla Maselli, nella A027, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo spettante per il servizio (c.d. aspecifico) da attribuire nelle altre classi di concorso A020, A026, A040, A041, A047 A060.

Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. - Violazione D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994, D. Lgs. n. 59 del 13.4.2017 - Violazione della Legge n. 107 del 13.7.2015 - Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà. - Illegittimità.

In via subordinata, qualora dalla interpretazione della normativa vigente, si dovesse ritenere non applicabile al caso di specie, per la validità del titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso A027 ed A037, l'art. 5 del D.M. 254/2017 e, quindi, le Tabelle allegate al DM 39/98 ed al D.M. 354/98, bensì unicamente le Tabelle allegate al DPR 19/2016 ed al DM 254/2017, la ricorrente impugna, con il presente ricorso, sia l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, nella parte relativa al titolo di studio, compreso l'Allegato A/4, sia le Tabelle allegate al DPR 19/2016 e DM 254/2017 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà. Per gli stessi motivi impugna l'OM 60/2020, nella parte relativa alla valutazione degli ulteriori titoli valutabili per la formazione delle graduatorie rispetto al titolo di studio. Infatti, stante l'esistenza della normativa sopra richiamata, ovvero dei D.M. 39/98 e 354/98, il Ministero dell'Istruzione ha

consentito ai laureati in ingegneria elettronica, con laurea di vecchio ordinamento, come la ricorrente, di partecipare ai percorsi abilitativi delle SISS, dei TFA e dei FIT che si sono succeduti nel tempo sino a tutt'oggi, **per cui tali laureati in Ingegneria Elettronica Vecchio Ordinamento risultano aver conseguito l'abilitazione nelle classi di concorso A027 e A037.** Ne deriva che, stante l'esistenza dell'art. 5 del DM 254/2017, questi laureati in ingegneria con laurea di vecchio ordinamento oggi hanno potuto presentare, in virtù della ordinanza ministeriale 60 del 2020, che disciplina le supplenze, la domanda di inclusione nella prima fascia delle GPS destinata ai docenti precari abilitati e nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto, quella, cioè, destinata ai docenti non di ruolo abilitati già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Ne consegue che, nel caso che ci occupa, troviamo inseriti, (sia pure in fasce diverse) **nelle stesse G.P.S. e GI da cui la ricorrente è stata esclusa,** docenti abilitati in possesso dello stesso titolo di studio che permangono nelle classi di concorso A027 e A037 senza poterne più essere esclusi, e docenti non ancora abilitati, come la ricorrente, che ne vengono esclusi pur con la stessa ed identica laurea. Un divieto di accesso alla classe di concorso a senso alternato, posto dall'Amministrazione, insomma: agli abilitati non si applica il divieto di accesso, mentre contemporaneamente a chi è in attesa di abilitarsi, come la ricorrente, tale divieto, invece, si applica. Il che, ovviamente, determina, oltre che una violazione di legge, anche un vizio di eccesso di potere in capo alla P.A., rappresentato dalla **disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati in ingegneria elettronica con laurea di vecchio ordinamento e nell'ambito delle stesse graduatorie, GPS e G.I.** Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che i laureati in matematica ed in fisica possono accedere con il loro titolo di studio alla classe di concorso A027. Possono altresì accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 Fisica. La ricorrente, invece, con la sua laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) può accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica), ma, contraddittoriamente, non potrebbe accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), ovvero su una cattedra che è la somma dei due insegnamenti! Perciò, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A-20, A-26 e A027 e considerato che l'odierna ricorrente è in possesso di un valido titolo di accesso per conseguire l'abilitazione nelle classi di concorso A-20 e A-26, oltre che all'insegnamento in tali classi di concorso, il suo titolo di studio può ritenersi perfettamente assimilabile come idoneo anche per l'insegnamento nella classe di concorso A027. Diversamente opinando, laddove cioè non si consentisse l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa alla docente Valeria Maselli, per la classe di concorso A027, **nonostante la perfetta corrispondenza tra le tre classi di concorso,** si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici,

enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione. Il concorso pubblico, ovvero le graduatorie utilizzate per le supplenze del personale docente della Scuola Statale, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non deve discostarsi dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*. Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove la ricorrente fosse esclusa dalle graduatorie citate per i motivi sopra esposti, predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati. Invero, i docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati non solo rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, ma anche rispetto ai docenti con lo stesso titolo di studio, ma già abilitati attraverso i percorsi SISS, TFA e FIT, che, invece, come detto, hanno avuto la possibilità di accedere a tutte e tre le classi di concorso, e quindi in ciascuna singola classe a loro scelta. Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita sono corrispondenti per tutte e tre le classi di concorso e che ne determinano la omogeneità disciplinare. Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra indicate, quindi, con riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la inclusione nelle graduatorie relative alle classi di concorso da cui la ricorrente è stata esclusa. Diversamente si avallerebbe il consolidamento di una palese disparità di trattamento fondata su una preclusione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito. Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, inoltre, non consentirebbe l'aprioristica esclusione dei docenti laureati in ingegneria dall'insegnamento nella classe di concorso A027, perché tale esclusione contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51). L'esclusione che qui si impugna appare irrazionale ed ingiustificata, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, e, cioè, che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro. Ciò si determinerebbe nel caso di specie, perché le

abilitazioni alla classe di concorso A027 tramite i percorsi abilitativi SISS e TFA e FIT non sono più praticabili, in quanto tali percorsi abilitativi non risultano più adottati dalla PA per consentire ai docenti di accedere all'immissione in ruolo, poichè adesso l'Amministrazione utilizza, com'è noto, il sistema del concorso straordinario o ordinario abilitante per il personale non di ruolo come la ricorrente, la quale si vedrebbe così preclusa pure la strada per l'abilitazione, se fosse confermata l'esclusione per via del titolo di studi, specie con riferimento alla circostanza che la ricorrente era stata inserita nelle GPS proprio perché risultava inserita precedentemente nelle Grad. d'Istituto.

- Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 5 del Dm 259/2017 - Violazione del Dm 354/1998 - Violazione del DM 39/98 - Disparità di trattamento - Eccesso Di Potere - Illegittimità.

- Violazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010 - Illegittimità.

In via subordinata, sempre qualora i vizi sopra descritti non siano determinati dalla mera interpretazione dell'OM n. 60/2020, si impugna per illegittimità l'ordinanza ministeriale stessa, nella parte relativa alla validità dei titoli di studio per l'accesso alle classi di concorso A027 e A037, perché avrebbe dovuto consentire all'Amministrazione di stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente con la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98 e con quelle allegata al DM 39/98 e non già con le Tabelle allegata al DPR 19/2016 e DM 259/97. Una interpretazione organica, in una lettura costituzionalmente orientata, della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n.354/1998 per la classe di concorso A027 e del DM 39/98 per la A037 e le Tabelle ad essi allegata. Nel caso contrario la citata OM 60/2020 è viziata anche da eccesso di potere, perché, come sopra esposto, crea una disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati con laurea di vecchio ordinamento in ingegneria elettronica, che possono da un lato essere inclusi nelle graduatorie per cui è causa con l'abilitazione e dall'altro invece possono essere suscettibili di esclusione se non ancora abilitati. L'OM 60/2020 è illegittima in parte qua, perché se la laurea in ingegneria non consentisse l'insegnamento nella classe di concorso A027 e A037, la tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta. Infatti, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria l'accesso tanto alla classe di concorso A-26 matematica che a quella A-20 fisica, ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica. L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i

requisiti del “*pubblico concorso*” come le graduatorie in oggetto, affermando, a salvaguardia dell’art. 97 comma 4, che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire. Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che “*una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla procedura concorsuale, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio*”.

E’ evidente, che, per quanto sopra riferito, tali principi non sono stati applicati al caso di specie e non potranno applicarsi una volta confermata l’esclusione della ricorrente. Si impugna, inoltre, l’OM 60/2020 anche nella parte relativa alla valutazione dei titoli ulteriori rispetto al titolo di studio, perché in violazione delle leggi nazionali richiamate dalla stessa Ordinanza, e, quindi della Legge n.449/1997, della Legge n. 230/2005, della Legge n. 240/2010.

Domanda di risarcimento del danno in forma specifica ed in subordine, per equivalente.

Si formula domanda risarcitoria primariamente “*in forma specifica*”, atteso che, previo accertamento della piena legittimazione della ricorrente ad essere riammessa nelle graduatorie per le supplenze GPS e GI nelle classi di concorso A027 e A037, si chiede all’On.le TAR adito di confermare, nel merito, l’inserimento con effetti “*definitivi*”. In via subordinata, si chiede di condannare il Ministero a risarcire il danno per equivalente, anche come perdita di chance, a causa della colpevole ed ingiustificata esclusione. La grave superficialità mostrata dal Ministero nel violare fondamentali principi dell’agire amministrativo, come l’imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, non osservando l’obbligo di svolgere un’adeguata istruttoria, comprova la sussistenza dell’elemento soggettivo, oltre che dell’elemento oggettivo, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi dubbi sul nesso causale, poiché le contestate condotte e/o omissioni sono riconducibili esclusivamente all’Amministrazione resistente.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A O, IN SUBORDINE, COLLEGIALI.

Dal contenuto dei motivi esposti si evidenzia la sussistenza del fumus. In punto di periculum, il requisito si trae dall’imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile. Infatti, le convocazioni per le supplenze sono ormai prossime, per cui, in mancanza di un provvedimento cautelare di urgente riammissione nelle graduatorie per le supplenze, con l’attribuzione del punteggio così come derivante dai titoli indicati al momento della domanda di inserimento in tali graduatorie (GPS e GI) la ricorrente perderebbe irrimediabilmente la possibilità di concorrere al conseguimento di tali incarichi di supplenza nelle classi di concorso prescelte, in particolare nella A027 da cui è stata esclusa. Peraltro, la richiesta all’Ill.mo Presidente

di disporre misure cautelari provvisorie ex art. 56 Cpa, appare giustificata dalla estrema gravità e dall'urgenza, stante l'inizio imminente dell'anno scolastico, rapportato alle possibilità di ottenere supplenze, che appaiono molto ampie, qualora il riorso venisse accolto, visto che la ricorrente ha dichiarato nella domanda di inclusione il possesso di numerosi titoli culturali e professionali, oltre al titolo di laurea e che, quindi, partirebbe da un punteggio abbastanza alto, se rideterminato ai sensi di legge in via d'urgenza, e se fosse inclusa nella graduatoria della A027, ove vanta il maggior punteggio, così come dimostrato dalla primitiva pubblicazione delle GPS l'anno scorso che le ha consentito di svolgere la supplenza sino alla fine dell'anno scolastico. Inoltre, nella comparazione dell'interesse della ricorrente con l'interesse pubblico, appare rassicurante la circostanza che la odierna istante abbia insegnato consecutivamente nella classe di concorso da cui è stata esclusa e ciò può consentire l'adozione di un provvedimento, sia pure provvisorio ed urgente di riammissione, specie laddove si consideri che, la ricorrente ha un reddito talmente modesto, come da dichiarazione allegata per l'esenzione del contributo unificato, che le supplenze sono l'unica fonte di sostentamento. In termini di bilanciamento di interessi, è poi la stessa condotta tenuta sino ad oggi dalla P.A. (che mai ha eccepito la eventuale inidoneità del titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso ed, anzi, ha tenuto inserita per ben 11 anni la ricorrente nelle graduatorie del personale non di ruolo aspirante a supplenze) la prova cardine dell'assenza di qualsivoglia interesse pubblico contrario al chiesto reinserimento.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI - ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione. Tuttavia, in osservanza della regola processuale, si notifica il ricorso ad almeno un nominativo ricompreso tra i partecipanti alla procedura d'interesse della ricorrente.

E, pertanto, Voglia l'Ecc.mo TAR Lazio - Roma,

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti impugnati e di quelli consequenziali e comunque connessi nonchè delle graduatorie GPS e G.I. con il reinserimento della ricorrente con riserva, già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito Territoriale della provincia di Milano, per le classi di concorso A027 e A037 e con attribuzione del punteggio corrispondente a tutti i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inserimento (Num.prot:m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1326436. 29-07-2020) tramite la piattaforma telematica Polis-IstanzeOnline e così come attribuito inizialmente d'ufficio in tutte le graduatorie corrispondenti alle seguenti classi di concorso A027, A037, A020, A026, A040, A041, A047, A060 con attribuzione, rispettivamente, dei seguenti punteggi: 178, 160, 160, 166, 160, 162, 160, 150.

NEL MERITO:

- in via principale, accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse ed annullare, nelle forme e con gli effetti sopra indicati, gli atti impugnati e, quindi, il provvedimento di esclusione e le graduatorie GPS e GI, per l'Ambito Territoriale della provincia di Milano, così come approvate e pubblicate in data 10.8.2021, con decreto dell'U.S.R. per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano-Ufficio X per le classi di concorso d'interesse della ricorrente, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale, accertando il diritto della docente Maselli Valeria ad essere inserita in tutte le predette graduatorie con il punteggio attribuito inizialmente dall'Ufficio Scolastico Lombardo sulla base di tutti i titoli valutabili, indicati dalla ricorrente nella domanda di inserimento del 29.7.2020 e per le classi di concorso A027, A037, A020, A026, A040, A041, A047, A060, in possesso della P.A. e qui prodotti.

- In via subordinata: annullare l'OM 60/2020, la Tabella A del dpr 19/2016, la Tabella A del DM 259/2017, nella parte in cui non prevedono la Laurea in Ingegneria Elettronica di Vecchio Ordinamento quale titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso A027 (Matematica e Fisica) ed A037 (Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica) e nella parte in cui non prevedono la valutazione dei titoli ulteriori in possesso della ricorrente - per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a disporre, in forma specifica, al chiesto reinserimento con annullamento della decurtazione del punteggio con effetti "definitivi";

- in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

- con vittoria di spese ed onorari.

Si producono gli atti impugnati ed i documenti indicati in narrativa.

Si precisa che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta che si produce.

Foggia/Roma, 18.08.2021

Avv. Giuseppe Potenza

Avv. Giorgio Potenza

Firmato digitalmente da: Giuseppe Potenza
Data: 18/08/2021 10:12:33

Firmato digitalmente da: POTENZA GIORGIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 18/08/2021 10:39:56

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. N. 04469/2021 REG.PROV.CAU. pubblicato il 27/08/2021 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio N. 08440/2021 REG.RIC.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.". Dette modalità sono rese note sul sito medesimo.